

**L. 28 dicembre 2001, n. 448<sup>(1)</sup> (art. 41).**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

**Capo VI**

**STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO**

**Art. 41.** *(Finanza degli enti territoriali)* [\(129\)](#)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'[articolo 2](#) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. [\(122\)](#) [\(123\)](#) [\(128\)](#)

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), e successive modificazioni. [\(124\)](#) [\(125\)](#) [\(127\)](#)

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico

a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. [\(126\)](#)

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. [\(126\)](#)

3. Sono abrogati [l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e [l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420](#).

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'[articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

---

[\(122\)](#) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2002, n. 75](#).

[\(123\)](#) La [Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 18-30 dicembre 2003, n. 376](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, del presente comma, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione.

[\(124\)](#) A norma dell'[art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), per la gestione del fondo di ammortamento, di cui al presente comma, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere.

[\(125\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 70, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1º gennaio 2005 e, successivamente, dall'[art. 62, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 203](#), a decorrere dal 1º gennaio 2009.

[\(126\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 737, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1º gennaio 2007.

[\(127\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 2003, n. 376](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 41, comma 2](#), sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.

[\(128\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 1º dicembre 2003, n. 389](#). Vedi, anche, [l'art. 62, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#).

[\(129\)](#) Vedi, anche, [l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).